

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 204° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 1993

---

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni ..... *Pag.* 3

---

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 24

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 1993

122<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*indi del Vice Presidente*

FABRIS

*Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pisicchio.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A 007 000, C 08<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

In apertura di seduta, il presidente FRANZA sottopone alla valutazione della Commissione l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il riconoscimento del carattere di assoluta indifferibilità, al fine di ottenere la deroga durante la sessione di bilancio, dei disegni di legge nn. 1294 e connessi (in materia di riforma dei pubblici appalti), 1465 (in materia di edilizia residenziale), 1139 (trattamento previdenziale lavoratori FS), 1193 (cantieristica), nonché, ove trasmessi dalla Camera dei deputati, dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale, del trasporto pubblico locale, nonché della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

### *IN SEDE REDIGENTE*

**COMPAGNA ed altri. Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835)**

**NERLI ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (526)**

**MARNIGA ed altri. Norme generali in materia di lavori pubblici (397)**

**Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

**BOSCO ed altri. Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)**

**SENESI ed altri. Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa il 5 agosto scorso.

Si conviene di accantonare l'esame dell'articolo 2, in quanto la Commissione affari costituzionali dovrebbe esprimere nella giornata di domani il parere sul nuovo emendamento del relatore riferito a tale articolo.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore GIUNTA illustra gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.8 e 3.32.

Il relatore FABRIS dà conto degli emendamenti 3.2, 3.5, 3.11 (riformulato), 3.17-bis, 3.23-bis, 3.27-bis, 3.27-ter, 3.32-bis, 3.33 e 3.34 (riformulato in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio). Ritira l'emendamento 3.19.

Dopo che il senatore LOMBARDI ha illustrato l'emendamento 3.16, il sottosegretario PISICCHIO dà conto degli emendamenti 3.10 e 3.18. Il senatore NERLI illustra gli emendamenti 3.7 e 3.26 e successivamente sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 3.14, 3.1, 3.29 e 3.31.

Il senatore SARTORI dà quindi conto degli emendamenti 3.9, 3.15, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.27 e 3.28.

Il senatore LIBERATORI illustra l'emendamento 3.3, ritira il 3.13 e fa proprio il 3.30 del senatore Frasca.

I senatori MAISANO GRASSI e ZAMBERLETTI illustrano rispettivamente gli emendamenti 3.6 e 3.12.

Dopo interventi dei senatori SARTORI e NERLI, il relatore FABRIS esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.16, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.30. Si esprime in senso contrario sugli emendamenti 3.3, 3.9, 3.15 e 3.32 ed invita il senatore Nerli a riformulare l'emendamento 3.7, nel senso di sopprimere, alla lettera b) del comma 1, le parole «nella materia». Poiché il senatore NERLI accoglie il suggerimento del relatore, quest'ultimo esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7 riformulato ed invita successivamente il ministro Merloni a ritirare gli emendamenti 3.10 e

3.18, in quanto superati dalla nuova formulazione dell'emendamento 3.11.

Il ministro MERLONI invita preliminarmente il senatore Zamberletti a ritirare l'emendamento 3.12, in quanto analoga formulazione era già stata proposta presso l'altro ramo del Parlamento registrando però il parere contrario della Commissione affari costituzionali della Camera.

Dopo che il senatore ZAMBERLETTI ha ritirato l'emendamento 3.12, il ministro MERLONI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.22, 3.23, 3.25, 3.32, nonché 3.17-bis, 3.23-bis, 3.27-bis, 3.27-ter, 3.33 e 3.34.

Si dichiara invece contrario agli emendamenti 3.3, 3.9, 3.12, 3.16, 3.20, 3.21, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.30.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.7 e 3.15 e ritira il 3.10 e il 3.18.

Si passa alle votazioni.

Risultano approvati gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.17-bis (dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori Nerli, Maisano Grassi, Fagni, Giunta, Liberatori e Covello), 3.23-bis, 3.27-bis, 3.27-ter, 3.32, 3.32-bis, 3.34.

Sono respinti gli emendamenti 3.3, 3.15, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 e 3.30, mentre l'emendamento 3.33 è precluso dalla precedente approvazione degli emendamenti 3.32 e 3.32-bis.

Si conviene altresì di accantonare gli emendamenti 3.9, 3.16 e 3.28, in quanto la loro formulazione presuppone la previa definizione di taluni emendamenti riferiti all'articolo 4. Conseguentemente, viene anche accantonata la votazione dell'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 4.1 e 4.11, il RELATORE illustra gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.10, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.3-bis, 4.4/1, 4.8-bis, 4.13-bis, 4.15-bis, 4.15-ter, 4.21-bis e 4.21-ter.

Interviene quindi il senatore NERLI, il quale chiede al ministro Merloni taluni chiarimenti in ordine al contenuto del provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria, in quanto da notizie di stampa risulta che sia in esso prevista l'istituzione di un organismo, presso il Ministero dei lavori pubblici, che avrà il compito di definire i costi standardizzati delle opere nonché funzioni di controllo. Se così fosse, tale norma rappresenterebbe un'evidente duplicazione dell'articolo 4 del provvedimento ora in esame, che prevede l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il ministro MERLONI fa presente che l'organismo previsto nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria non rappresenta una duplicazione dell'Autorità in quanto ha esclusivamente compiti di

osservatorio e di rilevazione dei prezzi. Tutt'al più, sarà necessaria una armonizzazione della normativa in questione con le disposizioni dell'articolo 4 riferite all'Osservatorio dei lavori pubblici.

Il senatore NERLI illustra quindi l'emendamento 4.7, mentre il senatore GIUNTA dà conto degli emendamenti 4.5, 4.9 e 4.12 (in un testo riformulato).

Il senatore SARTORI illustra gli emendamenti 4.6 e 4.23 e ritira l'emendamento 4.8.

Il senatore LOMBARDI, dopo aver illustrato gli emendamenti 4.20 e 4.22, rappresenta l'esigenza di operare una semplificazione lessicale del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, allo scopo di evitare inutili duplicazioni terminologiche.

A tale riguardo, il relatore FABRIS fa presente che in sede di coordinamento, al termine dell'esame degli emendamenti, si dovrà effettuare un lavoro di correzione formale del testo.

Il senatore LIBERATORI ritira quindi l'emendamento 4.14 ed illustra l'emendamento 4.16. Il relatore FABRIS fa proprio l'emendamento 4.24 del senatore Ferrari.

Dopo che il ministro MERLONI ha ritirato gli emendamenti 4.13 e 4.15, interviene il senatore NERLI il quale esprime la propria contrarietà agli emendamenti 4.20 e 4.22 (che farebbero venir meno anche le sanzioni per i responsabili del procedimento che omettessero l'invio dei dati) e si dichiara anche perplesso sull'emendamento 4.21 del relatore, che definisce troppo sintetico.

Dopo che il relatore FABRIS ha fatto presente che l'emendamento 4.21 dovrebbe rappresentare un superamento degli emendamenti 4.20 e 4.22 del senatore Lombardi, quest'ultimo, pur apprezzando l'emendamento del relatore, giudica necessario mantenere le sue proposte di modifica ritenendo comunque preferibile la soppressione dei commi 18 e 19.

Dopo ulteriori interventi dei senatori SARTORI, DI BENEDETTO e MAISANO GRASSI, si conviene sull'accantonamento della votazione degli emendamenti 4.20, 4.21, 4.21-bis, 4.21-ter e 4.22. Su proposta del senatore DI BENEDETTO è altresì accantonata la votazione dell'emendamento 4.24.

Con riferimento all'emendamento 4.4 del relatore, il senatore NERLI prospetta l'opportunità che l'Autorità possa anche sindacare l'utilità delle opere e dei lavori pubblici intrapresi dalle più diverse amministrazioni. Sul punto dissentono i senatori LOMBARDI e ZAMBERLETTI.

Il relatore FABRIS esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.7, 4.9, 4.12, 4.16 e 4.17.

Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.23.

Il ministro MERLONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.3-bis, 4.4/1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8-bis, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13-bis, 4.15-bis, 4.15-ter, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 4.23.

Dopo che il senatore SARTORI ha ritirato l'emendamento 4.6, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.3-bis (con dichiarazione di voto contrario del senatore Sartori), 4.4/1, 4.4 (restando pertanto preclusi gli emendamenti 4.5 e 4.7), 4.8-bis, 4.9, 4.10, 4.12 (come riformulato dal senatore Giunta), 4.13-bis, 4.15-bis, 4.15-ter, 4.16, 4.17, 4.18 (con la sostituzione della parola «annualmente» al posto di «semestralmente»), 4.19 (con una modifica di carattere formale). È invece posto ai voti e respinto l'emendamento 4.23.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

## EMENDAMENTI

### Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294 e connessi)

#### Art. 3.

*Al comma 1, sopprimere la parola: «regolatrici».*

3.1

GIUNTA

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «particolare».*

3.2

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

3.3

LIBERATORI

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «degli appalti di servizi».*

3.4

GIUNTA

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «degli appalti e servizi e».*

3.5

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «degli appalti di servizi».*

3.6

MAISANO GRASSI

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «progettazione nella materia» con le altre: «prestazioni d'opera intellettuale».*

3.7

NERLI

*All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «inserimento in canale televisivo» con le altre: «informazione televisiva».*

3.8

GIUNTA

*Al comma 1, dopo il punto e), aggiungere il seguente:*

*«f) Le modalità di svolgimento delle attività di controllo democratico garantito ai fornitori delle opere per il tramite dell'apposita Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge».*

3.9

FAGNI, SARTORI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici. Il regolamento è adottato assumendo come norme regolatrici la presente legge e le direttive della Comunità europea nelle materie di cui al comma 1».*

3.10

IL GOVERNO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici. Il regolamento è adottato assumendo come norme regolatrici la presente legge e la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori».*

3.11

IL RELATORE

*Il primo periodo del comma 2 è così modificato: «Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di propria competenza, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento alle Camere, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici».*

**3.12**

ZAMBERLETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».*

**3.13**

LIBERATORI

*Al comma 2, inserire dopo: «... commissioni parlamentari,...» le parole: «sentiti gli Ordini e Collegi professionali...».*

**3.14**

BOSCO, CAPPELLI

*Al comma 4, sostituire tutto il comma con il seguente:*

*«Con effetto dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2, sono abrogati, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia, tutti gli atti normativi che disciplinano la materia di cui al comma 1, che saranno espressamente indicati nel Regolamento medesimo».*

**3.15**

SARTORI, FAGNI

*Sostituire il comma 5, con: «Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e con le procedure ed i tempi stabiliti al comma 2, adotta il nuovo Capitolato generale d'appalto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

**3.16**

LOMBARDI

*Al comma 5, dopo le parole: «... sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ...» aggiungere le parole: «e gli Ordini e Collegi professionali ...».*

**3.17**

BOSCO, CAPPELLI

*I commi 6 e 7 sono soppressi.*

**3.18**

IL GOVERNO

*I commi 6 e 7 sono soppressi.*

**3.19**

IL RELATORE

*Al comma 6, lettera a), sostituire tutto il punto con il seguente: «la determinazione della categoria o categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;».*

**3.20**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «e la ripartizione dei compiti e delle funzioni» con le parole «di cui all'articolo 8 e».*

**3.21**

FAGNI, SARTORI

*Al comma 6, lettera d), sopprimere la parola: «ulteriori».*

**3.22**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, lettera e), sopprimere la parola: «ulteriori».*

**3.23**

FAGNI, SARTORI

*Al comma 6, lettera h), sostituire il comma con il seguente: «La possibilità e le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 24.»*

**3.24**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, lettera n), sopprimere tutto il punto.*

**3.25**

FAGNI, SARTORI

*Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «deliberazione sulle» con: «risoluzione delle».*

**3.26**

NERLI

*Al comma 6, lettera p), sopprimere dalle parole: «a nonchè le modalità» sino alla fine del punto.*

**3.27**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, dopo il punto u), aggiungere il seguente punto:*

«Le norme per la trasparenza amministrativa degli atti e delle procedure della commissione di controllo democratico dei fruitori delle opere di cui all'articolo 4 della presente legge».

**3.28**

FAGNI, SARTORI

*Al comma 6, dopo la lettera u), aggiungere:*

«v) la determinazione degli acconti da corrispondere alle imprese nel corso dell'esecuzione dell'opera».

**3.29**

BOSCO, CAPPELLI

*Integrare il comma 6, con la seguente formulazione:*

«v) individuare precisi criteri per la determinazione dell'anomalia dell'offerta e per la sua conseguente esclusione».

**3.30**

FRASCA

*Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:*

«Individuare precisi criteri per la determinazione e per la sua conseguente esclusione».

**3.31**

BOSCO, CAPPELLI

*Sopprimere il comma 7.*

**3.32**

GIUNTA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali, sentiti altri Ministri che abbiano segnalato il loro interessamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema, apposito regolamento, che, insieme alla presente legge, costituisce il codice dei lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto è adottato assumendo come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria nelle materie di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento».

**3.11** (2<sup>a</sup> riformulazione)

IL RELATORE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono adottati uno o più capitoli speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su mura, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo».

**3.17-bis**

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo la lettera g), inserire il seguente:*

«g-bis) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su mura, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo».

**3.23-bis**

IL RELATORE

*Al comma 6, lettera p), sostituire le parole da: «alle gare» fino alla fine, con le seguenti: «alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici».*

**3.27-bis**

IL RELATORE

*Al comma 6, lettera s), dopo le parole: «dei lavori stessi», aggiungere le seguenti: «le modalità di corresponsione alle imprese di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori».*

**3.27-ter**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 7.*

**3.32-bis**

IL RELATORE

*Al comma 7, sostituire le parole: «d) ed h)» con le seguenti: «i) ed l)».*

**3.33**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«7-bis. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, è istituita apposita Commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della Commissione e per la retribuzione dei compensi, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».*

**3.34**

FABRIS

#### **Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 4. - (Autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici) -  
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri e principi generali di cui al presente articolo, l'istituzione ed il funzionamento delle autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici, di cui al comma 2 del presente articolo. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dovranno provvedere ad esprimere il proprio parere, nonchè le modifiche eventualmente proposte.*

2. Sono istituite presso le regioni, anche a statuto speciale, nonché presso le province autonome di Trento e di Bolzano le autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici.

3. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove la raccolta delle informazioni e dei dati concernenti l'andamento del mercato dei lavori pubblici promossi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure a trattativa privata;

2) alla inadeguatezza della pubblicità e della conoscibilità degli atti;

3) allo scostamento dei costi di realizzazione dei lavori dai costi medi;

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori;

5) alla frequenza del ricorso alle varianti in corso d'opera quando queste superino l'importo dei lavori;

6) alla mancata osservanza da parte delle amministrazioni degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori, dei concessionari, dei prestatori di servizi e dei progettisti. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute a fornire i dati e le informazioni all'autorità, nei termini e nelle modalità dalla stessa richieste;

b) elabora i dati e le informazioni raccolte, istituendo un apposito archivio informatico, ed inviando ogni novanta giorni al Ministero dei lavori pubblici i dati raccolti;

c) pubblica semestralmente i dati e le informazioni raccolte sul Bollettino ufficiale della regione;

d) propone al Ministero dei lavori pubblici le modifiche da apportare alla legislazione vigente;

e) segnala alle amministrazioni interessate eventuali anomalie risultanti dai dati forniti, indicando contemporaneamente le soluzioni;

f) esprime il proprio parere vincolante sulle procedure proposte dal responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole;

g) indica la soluzione ed eventuali anomalie rilevate nell'esame delle procedure adottate dal responsabile del procedimento;

h) vigila sulla materia dei lavori pubblici e, a tal fine, acquisisce dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, i necessari elementi conoscitivi con riguardo alle varie fasi che interessano l'esecuzione dell'opera pubblica;

i) segnala all'autorità giudiziaria, entro quarantotto ore dal loro insorgere, le disfunzioni o le irregolarità riscontrate nell'affidamento dei lavori;

l) ordina la sospensione dei lavori nel caso in cui, pur avendo rilevato e segnalato all'ente tramite il responsabile del procedimento disfunzioni od irregolarità nel procedimento per l'esecuzione dell'opera, lo stesso prosegua nell'esecuzione dei lavori non tenendo conto delle indicazioni impartite dall'autorità stessa;

m) esprime, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, il proprio parere vincolante ed inoppugnabile, sulle riserve iscritte dall'impresa, nonché sulle controversie insorte;

n) risponde, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, alle richieste di parere su questioni generali, esplicative ed applicative delle norme sugli appalti dei lavori pubblici, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) dispone particolari procedure per l'affidamento a trattativa privata dei soli lavori che rientrano nella fattispecie di pronto intervento con carattere d'urgenza causato da eventi calamitosi imprevedibili e traumatici.

4. L'autorità di garanzia per la trasparenza dei lavori pubblici opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da tre membri nominati dal presidente della giunta regionale o provinciale, previa delibera della giunta stessa. I membri del collegio sono scelti tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra professori universitari ordinari di giurisprudenza, di ingegneria civile o di materie economiche, liberi professionisti con competenza ed iscrizione decennale ai relativi albi professionali in modo che sia garantita la pluralità delle esperienze e delle conoscenze. Non possono essere nominati coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche pubbliche elettive o in partiti politici, o che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati nominati in commissioni di collaudo, a meno che non si dimettano dalle commissioni stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il collegio sceglie nel suo seno il presidente e detta le norme del proprio funzionamento.

5. I membri dell'autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza nè possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e con le province di Trento e Bolzano, sono determinate le indennità spettanti ai membri dell'autorità.

6. Alle dipendenze di ognuna delle autorità è costituita una segreteria composta da non più di venti unità. Ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, al personale è corrisposta un'indennità commisurata ai vari livelli di qualificazione. Al personale è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè esercitare attività professionale, commerciale ed industriale. Le assunzioni avvengono per pubblico concorso regionale, riservato a tutti i cittadini residenti nella regione o nella provincia in cui ha sede l'autorità; in sede di prima applicazione, l'autorità può avvalersi di personale, anche dirigenziale, di altre amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed università, che sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di messa a disposizione. Il trattamento economico ordinario di tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

7. L'autorità provvede alla autonoma gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento all'uopo istituito, con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'autorità, sentito il Ministro del tesoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificabile in lire 25.000 milioni per le spese di personale e in lire 10.000 milioni per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Fino alla data di inizio del funzionamento delle autorità di garanzia, gli atti e le deliberazioni di loro competenza, vengono esaminati dalle sezioni della Corte dei conti competenti per territorio, con i tempi e le modalità di cui al presente articolo. Il responsabile del procedimento e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inviano gli atti e i documenti alle sezioni della Corte dei conti di cui al presente comma.

10. Quando le opere da realizzare interessano più regioni o province autonome, il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indica, alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 6, l'autorità referente e responsabile per il corretto svolgimento dei lavori, che svolge tutti i compiti di cui al presente articolo».

4.1

Bosco

*Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I membri dell'autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità».*

4.2

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

4.3

IL RELATORE

*Sostituire i commi 4, 10 e 11 con il seguente:*

«4. L'autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionaria, la regolarità delle procedure di affidamento o di aggiudicazione;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, segnalando in caso contrario tale pregiudizio all'ente o all'ufficio responsabile nonché alla Procura generale della Corte dei conti e, se del caso, agli organi giurisprudenziali competenti;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici e ne da notizia, se del caso, agli organi giurisdizionali competenti;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti pubblici e concessioni di lavori con particolare riferimento:

- 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
- 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 17, lettera b);
- 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
- 5) al mancato e tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
- 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso».

4.4

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire la parola: «convenienza» con l'altra: «utilità».*

4.5

GIUNTA

*Al comma 4, dopo le parole: «regolamentare in materia» aggiungere le seguenti: «svolge attività di banca dati e di controlli incrociati».*

4.6

FAGNI, SARTORI

*Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente» con l'altra: «il».*

4.7

NERLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire all'autorità di svolgere il proprio compito di verifica e controllo, tutti gli organismi di cui all'articolo 2 sono tenuti ad inviare specifica scheda informativa contenente tutti i

dati necessari alla verifica ed al controllo con gli altri appalti similari e con le procedure di rito».

4.8

SARTORI, FAGNI

*Al comma 6, nel secondo periodo, dopo la parola: «istruttoria» inserire le seguenti: «e sino alla conclusione della stessa».*

4.9

GIUNTA

*Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il livello delle sanzioni è correlato in modo proporzionale all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono».*

4.10

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 8.*

4.11

BOSCO, CAPPELLI

*Al comma 9, in fine, aggiungere le parole: «qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale».*

4.12

GIUNTA

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Alle dipendenze dell'autorità è costituita ed opera una segreteria tecnica».

4.13

IL GOVERNO

*Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il servizio ispettivo e l'osservatorio dei lavori pubblici sono istituiti nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, e sono ordinati secondo principi di autonomia organizzativa e funzionale».*

4.14

LIBERATORI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti dell'autorità sono istituiti, presso il Ministero dei lavori pubblici, in posizione di

autonomia organizzativa e funzionale, il Servizio ispettivo e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

**4.15**

IL GOVERNO

*Al comma 16, dopo la parola: «ANCI» aggiungere le seguenti: «dell'Unione province italiane (UPI)».*

**4.16**

LIBERATORI

*Al comma 16, dopo le parole: «delle Regioni» inserire le seguenti: «dell'Unione province italiane (UPI)».*

**4.17**

IL RELATORE

*Al comma 17, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) determina semestralmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione».*

**4.18**

IL RELATORE

*Al comma 17, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con i titolari dei lavori nonché con le regioni al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici».*

**4.19**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 18.*

**4.20**

LOMBARDI

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

*«18. Il regolamento dispone l'elenco dei dati e delle informazioni che i titolari dei lavori, tramite i responsabili del procedimento, sono obbligate a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché i tempi entro i quali tali comunicazioni debbono avvenire e le sanzioni amministrative per le omissioni ovvero per la incompletezza o non veridicità dei dati. Le modalità di comunicazione dei dati, anche*

tenendo conto dello stato di avanzamento del programma di collegamento informatico di cui al comma 17, lettera *c-bis*), sono definite con apposite istruzioni dell'autorità».

**4.21**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 19.*

**4.22**

LOMBARDI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In correlazione con l'autorità opera una apposita commissione per il controllo democratico dei lavori, composta da un minimo di novanta membri ed un massimo di quaranta, nominati per ogni singolo lavoro, proporzionalmente dagli enti locali interessati (comuni, province o regioni) fra i cittadini che a nome di associazioni o di gruppi organizzati ne facciano specifica richiesta. La partecipazione alla commissione è completamente gratuita. Tutti i suoi membri hanno la facoltà di poter visionare in qualunque momento tutti gli atti nonchè lo stato di avanzamento dei lavori ed i relativi pagamenti. Le funzioni della commissione sono limitate esclusivamente alla garanzia della pubblicità e trasparenza degli atti ed i suoi membri, qualora ne ravvisino le condizioni, possono informarne il servizio ispettivo dell'autorità a cui in simili casi è fatto obbligo di aprire specifica indagine».

**4.23**

FAGNI, SARTORI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«20. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni relative ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale sono comunicati, fermo restando quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1974, n. 49, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

**4.24**

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

*Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nel limite di 1 miliardo e 250 milioni annui».

**4.3-bis**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*f-bis*) sovrintende, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici».

**4.4/1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 203 del 1991, nonchè per le questioni di ordine tecnico della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

**4.8-bis**

IL RELATORE

*Al comma 12, sopprimere la lettera c).*

**4.13-bis**

IL RELATORE

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Previa intesa con l'Autorità, il Ministero dei lavori pubblici può avvalersi del servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione».

**4.15-bis**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito in posizione di autonomia organizzativa e funzionale l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali aventi sede presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'Osservatorio opera su direttive e programmi adottati di concerto tra il Ministero dei lavori pubblici e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. I membri dell'Autorità e i dipendenti di essa hanno libero accesso ai documenti ed ai dati trasmessi all'Osservatorio ed elaborati dal medesimo».

**4.15-ter**

IL RELATORE

*Al comma 18, sostituire le parole: «i bandi e i verbali di garra» con le seguenti: «copia dei bandi e dei verbali di gara».*

**4.21-bis**

IL RELATORE

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Le norme di cui al comma 18 acquistano efficacia dalla data che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Autorità e dal dirigente dell'osservatorio dei lavori pubblici. Le modalità di invio dei dati e dei documenti di cui al comma 18 sono determinate con apposite istruzioni dell'Autorità e del dirigente l'osservatorio dei lavori pubblici, anche in connessione alla realizzazione di un collegamento informatico con i soggetti passivi degli obblighi di cui al medesimo comma».

**4.21-ter**

IL RELATORE

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Martedì 14 settembre 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1486).
  - Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR (1487).
  - Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie (1488).
  - Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 288, recante anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli (1489).
  - Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 289, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria (1490).
  - Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 308, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1493).
  - Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1993, n. 309, recante misure urgenti in materia di dighe (1494).
  - Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1498).

- Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva (1499).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1500).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (1501).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 342, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei paesi in via di sviluppo (1502).

## II. Esame del disegno di legge:

- Deputati SORIERO ed altri. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (1461) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

### *In sede deliberante*

#### Discussione del disegno di legge:

- Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1380) - *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Martedì 14 settembre 1993, ore 10 e 16*

### *In sede redigente*

#### Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).

- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi).*
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri. - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1451).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Martedì 14 settembre 1993, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (1336) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- FOSCHI ed altri. - Riordino delle norme che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del settore vitivinicolo (956).
- 

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Martedì 14 settembre 1993, ore 17*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276).
- DE VITO ed altri. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
- Norme sul sistema di certificazione (1143-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanese ed altri; Strada; Patria ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi (1453) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1486).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Martedì 14 settembre 1993, ore 15,30*

*Procedure informative*

Interrogazione.

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
- PELLEGGI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
- MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Deputati SORIERO ed altri. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione

all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (1461)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Martedì 14 settembre 1993, ore 19*

- I. Illustrazione ed eventuale inizio della discussione della relazione sulla criminalità in Puglia.
  - II. Comunicazioni del Presidente.
-

